

TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Immigrazione

Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, composto dai magistrati

Dr. Massimo Escher	Presidente
Dr.ssa Maria Acagnino	Giudice
Dr.ssa Cristiana Gaia Cosentino	Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio;

Letti gli atti del procedimento n. 8884/2019 R.G. e il ricorso depositato il 31/05/2019 ai sensi dell'art. 35 D.Lgs 25/2008, da [REDACTED], nato in Uromi, Edo State, NIGERIA, il [REDACTED], con il quale chiede dichiararsi l'illegittimità del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente notificato il 24.05.2019, a seguito di domanda reiterata presentata in data 29.04.2019 e di accertare il proprio diritto a vedersi riconosciuto, lo status di rifugiato, ovvero la protezione sussidiaria di cui agli artt. 14 e 17 D.Lgs 251/2007, ovvero la protezione umanitaria ex art.5 del D.Lgs.286/1998;

Visto il provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti emesso da questo G.D., comunicato al P.M., e sciogliendo la riserva precedentemente formulata;

OSSERVA

In via preliminare, deve dichiararsi la tempestività del ricorso avanzato. Inoltre, la Commissione territoriale competente si è costituita chiedendone il rigetto.

Ciò premesso, parte ricorrente rappresentava di aver presentato richiesta di protezione internazionale e la Commissione Territoriale competente rigettava la richiesta con provvedimento notificato in data 19.10.2017. Il ricorrente presentava ricorso avverso la predetta decisione che il Tribunale di Caltanissetta rigettava, con decreto del 12.12.2018. In data 29.04.2019, il ricorrente reiterava la richiesta di protezione internazionale evidenziando che sia innanzi la Commissione Territoriale che innanzi il Tribunale di Caltanissetta era stata erroneamente trascritta l'appartenenza del ricorrente alla associazione internazionale religiosa della Chiesa Cattolica Romana denominata "Legion of Mary", che nel verbale di audizione e nel decreto del Tribunale di Caltanissetta viene



indicata "Region of Mary". Adduceva al riguardo la sua appartenenza a tale associazione sulla base di prove fotografiche che lo ritraggono insieme ai componenti della associazione, affermando a giustificazione della produzione postuma di tali foto che solo a seguito della richiesta del suo attuale difensore comprendeva l'importanza di tali prove documentali al fine di supportare la sua credibilità, avendo in precedenza ritenuto che erano rilevanti solo le provi documentali relativi al report della Polizia Locale del 02.04.2017 ed il video e le foto ritraenti la bottega bruciata del giugno 2016, prodotti in sede di audizione innanzi la Commissione Territoriale in data 25.09.2017. La Commissione Territoriale dichiarava inammissibile la domanda avanzata con provvedimento notificato in data 24.05.2019 ritenendo che gli allegati alla suddetta dichiarazione *preesistevano già alla data della prima audizione personale ma che il ricorrente non ne faceva alcuna menzione violando così l'obbligo di cooperazione di cui all'art.12 del D.Lgs. 25/2008*, e considerando la suddetta richiesta presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento ai sensi dell'art.32 comma 1 b-bis del D.Lgs. 25/2008. Quindi, il ricorrente presentava ricorso in data 31.05.2019, avverso il predetto provvedimento, ove metteva in luce, inoltre, la situazione politica del Paese d'origine ulteriormente aggravatasi e la mancata valutazione da parte della Commissione e del Tribunale adito dei documenti allegati, nonché la sussistenza di validi indici di integrazione sociale avendo il ricorrente svolto attività lavorativa, come da documentazione prodotta.

Innanzitutto, sussiste la competenza collegiale del Tribunale adito ai sensi dell'art.3 del D.L. n.13/2017, convertito in L. 46/2017, con riguardo alle controversie di cui all'art.35 del D.Lgs. 25/2008 per evidenti ragioni di connessione trattandosi di impugnazione del provvedimento adottato dalla Commissione Territoriale competente nella predetta materia ex art. 29 lett. b) D.Lgs 25/2008.

In punto di diritto, l'art.29 lett. b) del D.Lgs. 25/2008, come modificato dal D.L. 113/2018, convertito il L.132/2018, prevede che: la Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame se *il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine*. La previsione normativa dell'art. 29 del d.lgs. n. 25/2008 deriva delle disposizioni della direttiva 2013/32/UE1, c.d. Direttiva Procedure (di seguito nel testo solo "direttiva"). All'art. 33, la direttiva elenca infatti le ipotesi in cui ogni Stato ha facoltà di prevedere che la domande sono inammissibili, tra cui sono incluse le sole due ipotesi che il legislatore italiano ha trasposto all'interno del nostro ordinamento, vale a dire la domanda presentata da un richiedente già riconosciuto rifugiato da un paese firmatario della Convenzione di Ginevra, e la domanda reiterata, presentata a seguito di una decisione definitiva su



una precedente domanda, definita tale in quanto non sono emersi o non sono stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell'esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale. Secondo la direttiva, una domanda di protezione internazionale è considerata reiterata, e pertanto inammissibile, quando, ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, par. 2, lett. d) "non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell'esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE", e dell'art. 40, par. 5 "Se una domanda reiterata non è sottoposta a ulteriore esame ai sensi del presente articolo, essa è considerata inammissibile ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera d)". Se, previa verifica attraverso un esame preliminare, non sono emersi nuovi elementi o risultanze addotte dal richiedente nella nuova domanda di protezione internazionale, lo Stato membro è esonerato dal procedere ad un ulteriore esame nel merito, e può basare la propria decisione di inammissibilità della domanda a seguito del solo esame preliminare.

Sicché, a seguito dell'esame preliminare, si possono verificare due alternative: a) se a seguito di un esame preliminare la nuova domanda risulti identica alla precedente domanda già decisa dalla Commissione sotto il profilo delle ragioni e delle circostanze addotte, tale domanda si intenderà reiterata e di conseguenza inammissibile; b) se la domanda contiene nuovi elementi di valutazione sulle sue condizioni personali o sulla situazione del suo Paese di origine, ritenuti tali dal Presidente della Commissione territoriale attraverso l'esame preliminare, si procederà con una nuova audizione del richiedente per un ulteriore esame nel merito sulla scorta dei nuovi elementi addotti dal richiedente. Ciò è conforme con il dettato della direttiva, che all'art. 40, par. 3, stabilisce che "Se l'esame preliminare di cui al paragrafo 2, permette di concludere che sono emersi o sono stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE, la domanda è sottoposta a ulteriore esame a norma del capo II".

Ciò posto, con riferimento al concetto di elementi nuovi, soccorre una recente sentenza della Suprema Corte, la quale afferma che: *i "nuovi elementi", alla cui allegazione il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 29, lett. b), subordina l'ammissibilità della reiterazione della domanda di riconoscimento della tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa, successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente Commissione, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, purchè il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza innanzi alla commissione in*



sede amministrativa, nè davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all'art. 35 D.Lgs. citato. (Sez.6, 28/02/2013, n. 5089).

E' stato anche ritenuto che nel procedimento di riconoscimento della protezione internazionale per lo straniero, è ammissibile la reiterazione della domanda quando vengano adottati nuovi elementi, anche sussistenti al momento della precedente richiesta, che il ricorrente non aveva tuttavia potuto, senza sua colpa, prospettare in difetto di prove; in quel caso, si è ritenuto di non potersi escludere tra tali nuovi elementi l'omosessualità del richiedente, non prospettata in precedenza per impedimenti di ordine psicologico e morale (cfr., Cass. Civ., 09.07.2019, n. 18440; Cass. Civ., Sez. 6, 05/03/2015, n. 4522). Inoltre, secondo la Corte, occorre puntualizzare che la disciplina sopra illustrata richiede il carattere incolpevole della mancata precedente allegazione del nuovo elemento. (omissis) Tale giudizio, secondo l'orientamento del tutto consolidato di questa Corte, non ha per oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego da parte della Commissione territoriale, ma il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata (ex multis: Sez.6-1, 22/03/2017, n. 7385; Sez.6-1, 08/06/2016, n. 11754; Sez. 6-1, 03/09/2014, n. 18632; Sez. 06-1, del 13/01/2012, n. 420; Sez. 061, del 09/12/2011, n. 26480). In tale giudizio, il ricorrente, nell'osservanza delle norme di rito, ben può produrre nuove prove e anche allegare fatti nuovi, anche non sopravvenuti, rispetto al proprio precedente racconto reso in sede amministrativa, arricchendone la narrazione, colmandone le lacune e correggendone le incongruenze e così introducendo i nova tempestivamente nel dibattito processuale, offrendo, se possibile, una ragionevole spiegazione della mancata precedente allegazione da parte sua, in ottemperanza dell'obbligo generale di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 1, di presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale, o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda. Pertanto, in caso di reiterazione della domanda di protezione D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 29, lett. b), dopo che si sia già svolto un precedente giudizio diretto al riconoscimento della protezione internazionale, il richiedente asilo, a pena di inammissibilità della nuova istanza, è tenuto a indicare le ragioni per cui, senza colpa, non abbia potuto addurre i "nuovi elementi" nel giudizio di cognizione da lui proposto, atteso che quest'ultimo ha ad oggetto non già l'impugnazione del provvedimento di diniego da parte della Commissione territoriale, ma il riconoscimento del proprio diritto soggettivo alla protezione invocata, sicchè in esso è anche possibile integrare le deduzioni svolte in sede amministrativa.

Alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte, deve rilevarsi che le circostanze addotte dal ricorrente in sede di primo ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale competente, che rigettava la richiesta di protezione internazionale in data 19.10.2017, confermata



dal provvedimento del Tribunale di Caltanissetta, con decreto del 12.12.2018, non possono più essere riproposte né esaminate in questa sede, essendo la relativa decisione passata in giudicato.

Tuttavia, il ricorrente, diversamente da quanto evidenziato dalla Commissione nel provvedimento impugnato, ha menzionato i documenti prodotti innanzi la Commissione Territoriale nell'audizione del 25.09.2017, come indicato nel relativo verbale e, tuttavia, essi non sono stati valutati, né dalla Commissione, né dal Tribunale di Caltanissetta. Inoltre, non risulta agli atti che lo stesso sia destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento. A ciò si aggiunga che il ricorrente ha dedotto elementi nuovi e sopravvenuti, concernenti la sua appartenenza alla associazione religiosa "Legion of Mary", nonché il peggioramento delle condizioni sociali e politiche del Paese d'origine, ed il livello di integrazione sociale nello Stato ospitante derivante dal tempo trascorso e dallo svolgimento di attività lavorativa.

Sicché, poiché la Commissione ha già esaminato nel merito gli elementi dedotti e ne ha escluso la rilevanza al fine di procedere con un nuovo riesame della domanda, è di competenza del Giudice ordinario accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale quale diritto soggettivo perfetto alla luce degli elementi nuovi e sopravvenuti dedotti dal ricorrente. Ciò con riferimento sia allo stato di rifugiato che alla protezione sussidiaria, disciplinata dal diritto comunitario, sia alla misura residuale della protezione umanitaria, quale sistema unitario che garantisce la tutela del diritto soggettivo alla protezione internazionale, come costituzionalmente configurata dal diritto di asilo ex art.10 Cost. (si veda, Cass. Civ., 04.08.2016, n.16362). E' appena il caso di rilevare, sotto tale ultimo profilo, che l'art. 5 comma 6 d.lvo n. 286/98 è stato abrogato dal D.L. 113/2018, entrato in vigore il 05.10.2018, prevedendo delle ipotesi specifiche che consentono il rilascio del permesso di soggiorno per cd. casi speciali, preventivamente individuati (bisogno di cure mediche, patimento di violenza domestica o di grave sfruttamento lavorativo, provenienza da un Paese che si trova in una situazione temporanea di calamità, compimento di atti di particolare valore civile). L'art. 1 del D.L. n. 113/18, convertito in

L. 132/18, rubricato "Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario", ha statuito, al comma 1, lett. b), che "all'art. 5 – D.Lgs. n. 286/1998 – al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole "per motivi umanitari" sono sostituite dalle seguenti: "per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli artt 18, 18-bis, 20-bis, 22, co. 12-quater e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3 del D.Lgs. 28.01.2008 n. 25".

Ciò posto, deve rilevarsi che il ricorrente aveva dichiarato, in estrema sintesi, davanti alla Commissione, che avrebbe lasciato il Suo Paese, la Nigeria, per sfuggire alle minacce di morte perpetrate nei suoi confronti dalla setta "Black Axe", i cui membri volevano eliminarlo per aver



convertito un suo amico, che poi scoprì essere membro di tale setta, nell'ambito della sua attività di proselitismo per un'associazione religiosa cristiana. Egli aveva fatto una denuncia alla Polizia locale il 05.11.2013, come documentato in atti, dopo essere stato vittima di una aggressione. A tal uopo mostrava una cicatrice sul polso. Ma il 22.01.2014, i membri di questa setta avevano ucciso questo ragazzo, perché a causa della conversione non voleva più far parte della setta e seppe che lo stavano cercando. Così nel febbraio del 2014, fuggiva dalla Nigeria e arrivava in Italia il 25.04.2014. In Italia, dopo averlo soccorso, lo rimpatriavano in Nigeria, ove rimaneva ospitato da un amico a Lagos. Quando, l'amico lasciò la città, non sapendo dove andare, ritornò a Benin City, ma i membri di questa setta, seppero del suo ritorno ed incendiarono la bottega ove lavorava, come da foto prodotte. Così, lasciò la Nigeria per la seconda volta il 21.07.2016.

Nella specie, in sede di domanda reiterata ha addotto nuovi elementi, anche con riguardo alle fonti di prova prodotti, che rilevano sotto il profilo della credibilità del racconto, in quanto prova la sua appartenenza a tale associazione religiosa che è presente nel Paese d'origine e svolge attività di proselitismo e conversione alla religione cristiana.

Sotto tale profilo è intervenuta recentemente la Suprema Corte, la quale afferma che *quanto all'attendibilità complessiva del richiedente asilo, ove, rispetto ad alcuni dettagli, residuino all'organo giudicante dubbi in parte qua, è convincimento del collegio che possa trovare legittima applicazione il principio del beneficio del dubbio. L'art. 3 del D.Igs. 251/2017, infatti, dispone che: "Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile". Come ricordato dal rapporto Beyond Proof Credibility Assessment in EU Asylum Systems dell'UNHCR, "nonostante gli sforzi che il richiedente (ed eventualmente anche la stessa autorità accertante) possa fare per cercare di raccogliere le prove dei fatti affermati, può darsi che permangano tuttavia dubbi relativamente a tutte o ad alcune delle sue affermazioni" e che, talvolta, "la stessa vita o l'incolumità del richiedente potrebbero essere messe a rischio ove la protezione internazionale gli fosse ingiustamente negata". Quest'orientamento dell'UNHCR è peraltro suffragato da quanto affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di onere della*



prova, secondo cui "stante la particolare situazione in cui si trovano i richiedenti asilo, sarà frequentemente necessario concedere loro il beneficio del dubbio quando si vada a considerare la credibilità delle loro dichiarazioni e dei documenti presentati a supporto" (cfr.: Cass. Civ., n. 7546/2020, CEDU, R.C. v. Svezia, 2010, paragrafo 50; CEDU, N. v. Svezia, 2010, paragrafo 53; CEDU, A.A. v. Svizzera, 2014, paragrafo 59).

Sicchè, deve di conseguenza ritenersi che alla luce di tali nuovi elementi probatori debba positivamente rivalutarsi la credibilità del ricorrente che ritenendo all'epoca sufficienti i documenti in precedenza prodotti, peraltro, nemmeno valutati, ha potuto in questa sede supportare la sua richiesta di nuove fonti di prova superando le incongruenze che erano state sottolineate dalla Commissione prima e dal Tribunale di Caltanissetta poi, e potendo così adempiere esaustivamente al dovere di allegazione imposti dalla disciplina in materia, alla luce dei principi giurisprudenziali e normativi sopra richiamati. Tale valutazione viene rafforzata dalle fonti internazionali sul Paese d'origine, che evidenziano l'aggravarsi dell'attuale situazione politica e sociale sotto il profilo della pericolosità di tali sette, che sono particolarmente attive nel Paese di origine del ricorrente, Edo State, e pongono in essere attività criminali di vario tipo e di particolare efferatezza, senza che le Autorità locali riescano a garantire adeguata protezione. Infatti, nel Rapport de mission en République fédérale du Nigeria du 9 au 21 septembre 2016 del Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPPRA) si afferma, con riferimento ai culti e alle società segrete: diversi interlocutori (Ok. Uwaezuoke, un giornalista straniero con sede a La., e membro di un ufficio di rappresentanza diplomatica a Abuja) sottolineano che il cultismo è emerso come un flagello, trattandosi di organizzazioni di carattere mafioso con violentissime procedure di iniziazione e protagoniste di attività illegali. Il fenomeno non si limita agli ambienti universitari. Si tratta, secondo un giornalista straniero con sede a La., di un "fenomeno ben noto e diffuso". Uwaezuoke indica che ci sono vittime collaterali tra la popolazione durante le guerre tra confraternite rivali: "Sanguinosi conflitti scoppiano fra due gruppi rivali. E la loro influenza è estesa oltre le mura delle università. Questo spiega l'esistenza di culti nelle strade di La.". Secondo Nigeria: sociétés secrètes traditionnelles et confraternités étudiantes, Ofpra, 27.02.2015, rapporto pubblicato dallo stesso ufficio francese, consultabile sul

sito Refworld

[http://www.refworld.org/cgi-bin/tehis/vtx/rwmain?page=search&docid=Office%20fran%C3%A7ais%20de%20protection%20des%20r%C3%A9fugi%C3%A9s%20et%20apatrides%20\(OFPPRA\)&skip=0&query=vikings&coi=NGA&searchin=fulltext&sort=date](http://www.refworld.org/cgi-bin/tehis/vtx/rwmain?page=search&docid=Office%20fran%C3%A7ais%20de%20protection%20des%20r%C3%A9fugi%C3%A9s%20et%20apatrides%20(OFPPRA)&skip=0&query=vikings&coi=NGA&searchin=fulltext&sort=date) Supreme Vikings Confraternity (SVC) creata nel 1982 da ex membri della confraternita Buccaneers dell'Università di Po. Hancourt. Secondo il Country of Origin Information Report - Nigeria dell'Home Office del Re. Un.: Le



confraternite e i culti sono simili quanto alle origini, ma differiscono quanto all'area di attività. I primi sono piccoli gruppi che nascono all'interno di istituzioni accademiche.

Le loro origini risalgono alle 'fraternities', composte inizialmente da gruppi di uomini con interessi simili, poi sviluppate negli ultimi due decenni in gruppi armati spesso coinvolti in attività criminali. Le confraternite operano nei campus, mentre i gruppi cultisti affiliati operano all'esterno. Le loro attività tendono a localizzarsi nelle vicinanze delle università. Il termine 'culto' è usato molto liberamente in Nigeria, e può riferirsi a qualsiasi gruppo organizzato caratterizzato dalla segretezza dell'organizzazione e/o dal modello operativo. Il termine implica inoltre una dimensione religiosa, generalmente connessa alla pratica del juju. Le organizzazioni variano dalla famosa società segreta Ogboni a confraternite universitarie, tutte indicate con il termine 'culto' dai media nigeriani. I culti e le organizzazioni segrete sono diffuse nel sud della Nigeria, e in misura considerevolmente minore nel nord. In Nigeria si ritiene generalmente che coloro che persone potenti costituiscono reti segrete in cui la cospirazione e l'abuso di potere sono strumenti abituali. Pseudo - confraternite o gruppi cultisti universitari quali i Supreme Vikings, Bl. Axe e la Klansmen Konfraternity furono fondate negli anni Ottanta come organizzazioni collaterali dell'esercito e a loro volta crearono gruppi cultisti di strada. Questi ultimi controllano il territorio ed alcune attività illecite come il traffico di droga. I Vikings figurano nella lista dei gruppi cultisti dichiarati illegali dal Secret Cult and Similar Activities Prohibition La. 2004. Anche nel documento 'EASO - NIGERIA COUNTRY FO.' di giugno 2017, un intero capitolo è dedicato al fenomeno delle società segrete e dei cults.

In esso si afferma, fra l'altro, che a partire dagli anni Novanta, gruppi universitari sono generalmente diventati bande criminali temuti per i loro comportamenti violenti sia contro altri studenti che contro lo staff universitario (si veda: <http://www.refworld.org/cgi-bin/tehis/vtx/rwmain?page=search&docid=56d93fa84&skip=0&query=vikings&coi=NGA &searchin=fulltext&sort=date>).

In una certa misura, sono diventati anche organizzazioni criminali fuori dall'ambito universitario, sia mediante attività criminali di studenti fuori dai campus, sia quando i membri del cult continuano ad essere parte dello stesso e delle sue attività dopo aver terminato l'università, e ciò particolarmente nel Delta del Niger (cfr., Corte D' Appello di Potenza, 21.12.2017, n.686).

In particolare, la natura violenta e le attività criminali del gruppo Black Axe sono largamente comprovate (si veda, UK Home Office: Country Background Note Nigeria, January 2020 https://www.ecoi.net/en/file/local/2022814/Nigeria_-_Background_-_CPIN_-_v2.0_January_2020_gov.uk.pdf. A European Asylum Support Office report, citing a range of sources including French reports in particular, noted: 'The term 'cult' in Nigeria is colloquially used



for different types of groups, whose motivations or modes operandi are kept secret: traditional secret societies, vigilante groups, ethnic militias, and student confraternities or university cults.

‘... The student or university cults (also called confraternities) originate from the Pyrates confraternity, founded in the 1950s by, amongst others writer Woyle Soyinka, to organise alumni students and to improve university excellence. In the 1980s other cults followed, such as Buccaneers, Black Axe, Red Berets and Black Berets. Female student cults or confraternities also emerged in the 1990s. As of 1994-95 the situation started to change, from recruiting students from the ruling classes and demanding change of admission policies, to violent threats to professors and other students. ‘... A [French] report lists the most well-known confraternities or student cults: Pyrates, Buccaneers, Supreme Vikings, Black Axe, Klansmen Konfraternity, (Supreme) Eiyeye or Air Lords. Female cults are: Black-bra, Black Berets, Woman Brassier, Daughters of Jezebel, Pink Lady, Amazons, White Angels, Lady of Rose, Sisterhood of Darkness, Golden Daughters, The Ten wonderful Girls, White Ladies, The Royal Queens, Daughters of the Knight, The Knights of the Aristos).

Inoltre, "... I culti degli studenti si impegnano, secondo fonti OFPRA, in diversi criminali attività come uccisioni, traffico di esseri umani, traffico di stupefacenti, contrabbando, estorsioni e reti di prostituzione. La loro violenza si estende all'università campus e azioni come rapina a mano armata, omicidio, rapimento, il gangsterismo, spesso commesso da sette, pone problemi sociali e di sicurezza per l'intera nazione. ". Il rapporto Nigeria Watch 2018 sulla violenza in Nigeria ha osservato: 'Il cultismo è un'altra importante forma di violenza che ha causato la morte di 446 persone in 153 eventi letali nel 2018. Tra i 24 stati colpiti e il FCT [Territorio della Capitale Federale], Rivers e Lagos hanno registrato il massimo numero di vittime con, rispettivamente, 70 e 49 persone uccise durante il periodo in studio. Eppure il numero relativo di morti per cultismo per

100.000 popolazioni hanno posizionato lo stato di Bayelsa sopra gli altri, seguito da Rivers, Edo e Delta. Ciò conferma che le persone nel Delta del Niger sono le più esposte all'essere uccisi in attacchi di culto che in altre regioni della Nigeria.' (si veda, EASO – European Asylum Support Office: Country Guidance: Nigeria; Guidance note and common analysis, February 2019 https://www.ecoi.net/en/file/local/2004112/Country_Guidance_Nigeria_2019).

Sicchè, alla luce di quanto sopra esposto, ritiene il Collegio, in via assorbente, che la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria meriti accoglimento, in quanto appare evidente che un ritorno dell'odierno ricorrente in tale contesto lo potrebbe esporre ad una seria minaccia per la propria vita e comunque ad essere oggetto di maltrattamenti e torture, in relazione anche alla situazione socio-politica attuale ivi esistente.



Stante la novità della questione trattata e l'esistenza di esigui orientamenti giurisprudenziali, sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali.

P.Q.M.

definitivamente decidendo, dichiara il diritto di [REDACTED], nato in Uromi, Edo State, NIGERIA, il [REDACTED], di godere di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.

Compensa le spese processuali.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Catania, il 08.04.2020.

IL PRESIDENTE

